

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A PUNTI DI RACCOLTA FISSI PER
ATTIVITA' TRASFUSIONALE**

TRA

IL Comune di MONTOPOLI DI SABINA con sede in Piazza Comunale n. 2, C.F 00094140571, in persona del Sindaco Dott. Andrea Fiori, per la carica domiciliato presso la sede legale del Comune di Montopoli di Sabina, autorizzato alla stipula del presente atto giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10.06.2021 (comodante);

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede in Rieti in Via del Terminillo n. 42, C.F. 00821180577, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda (comodatario);

PREMESSO CHE:

- Le Parti, tenuto conto delle disposizioni della legge 21/10/2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.”, degli Accordi Stato-Regioni stipulati in attuazione della medesima legge; del DCA della Regione Lazio, di recepimento dei predetti accordi, n. 388 del 07.12.2016 e s.m.i. , riconoscono l’interesse comune a perseguire, a livello locale, le seguenti finalità in materia di attività trasfusionali:
 - a) il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti;
 - b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
 - c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio di competenza della ASL di Rieti;
 - d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

- Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, le Parti riconoscono, tra l’altro, il ruolo fondamentale delle attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ed avvertono la comune necessità di riordinare il sistema trasfusionale a livello locale, in un’ottica di sussidiarietà, volta all’attuazione delle misure previste dal DCA 6 luglio 2017, n. 282 per

l'attivazione, tra l'altro, di un percorso di autorizzazione e di accreditamento punti di raccolta fissi destinati alla selezione dei donatori e alla raccolta di sangue umano ed emocomponenti;

- in data 10.06.2021 la Giunta del Comune di Montopoli di Sabina ha approvato la volontà di concedere in comodato d'uso gratuito la struttura sita in via Ternana n. 67 di proprietà del Comune di Montopoli di Sabina individuati al Catasto foglio 30, particella 37, Categoria 1, per l'utilizzo da parte dell'Azienda per l'attivazione di un Punto di raccolta fisso destinato alla selezione dei donatori e alla raccolta di sangue umano ed emocomponenti, ai sensi del DCA 282/2017;
- in data 26.10.2023 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la Deliberazione n. 677 avente ad oggetto: «Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale dei Punti Fissi di Raccolta Sangue gestiti dall'ASL Rieti siti in Montopoli di Sabina loc. Pontesfondato, Via Ternana 67 e Borgorose Frazione di Corvaro, Piazza San Francesco 4, afferenti al servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del presidio ospedaliero "San Camillo De Lellis" di Rieti»;
- il contratto viene stipulato esclusivamente perché il comodatario ha necessità di reperire un immobile da utilizzare quale sede del Punto di raccolta fisso;
- VISTO in particolare l' articolo 5, comma I, lettera c) della sopra richiamata legge n.2 19/2005 che comprende la promozione della don azione di sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali ;
- VISTO l'Accordo Stato-Regioni Repertorio Atti n. 149 del 25 luglio 2012 concernente "Linee guida per l'accredito dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
- VISTO l'Accordo Stato/Regioni concernente: "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 11 5/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue". Repertorio Atti n.61 CSR del 14 aprile 2016 e s.m.i;
- ATTESO che l'Accordo sopra richiamato prevede, in particolare, un ruolo attivo d dalle Associazioni/Federazioni di donatori nella gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta, come indicato dai disciplinari tecnici A e B dell'Accordo, previa stipula di apposite convenzioni con la Regione e la ASL di riferimento;
- DATO ATTO che le disposizioni normative nazionali e regionali inerenti le attività trasfusionali comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno da parte delle Associazioni - Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza e qualità;

- tutte le seguenti condizioni e pattuizioni sono state espressamente convenute tra le parti e/o loro incaricati;

Tutto ciò premesso, si conviene si stipula quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2

Oggetto

Il comodante consegna al comodatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i locali di sua proprietà siti in Montopoli di Sabina, Via Ternana n.67 individuati al catasto al foglio n. 30, particella n. 37 meglio indicati nella planimetria catastale che si allega al presente contratto (all. 1), liberi da persone e cose, affinché se ne serva, gratuitamente, per l'uso e la durata qui si seguito concordati.

ART. 3

Uso del Bene

Il comodatario si obbliga ad utilizzare la struttura per le attività di competenza dell' Azienda Sanitaria di Rieti e, specificamente, per le attività trasfusionali.

Il comodante, accetta, in particolare che l'immobile sia adibito a Punto di Raccolta Fisso, nella accezione indicata nel DCA 282 del 6 luglio 2017 e dichiara la conformità del bene all'uso cui è destinato.

Il comodante accetta, altresì, espressamente che l'utilizzo dei locali concessi in comodato alla ASL di Rieti sia da questa a sua volta concesso, ad Associazioni/Federazioni di donatori , a supporto esclusivo delle attività trasfusionali del Punto di Raccolta Fisso, previa stipula degli appositi accordi/contratti previsti dalla disciplina regionale in materia.

ART. 4

Manutenzione dei locali e delle aree esterne

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

Sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria dei locali interni ritenute utili e necessarie ai fini del migliore godimento, previa comunicazione e autorizzazione del comodante. Il comodatario si assumerà, altresì, gli oneri relativi alla manutenzione della sola area esterna adiacente il portico, così come meglio delimitata nella planimetria allegata (all. 1).

ART. 5

Risoluzione

Il mancato svolgimento delle attività istituzionali sopra descritte a far data dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per accordo tra le parti, o una sua ingiustificata interruzione produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto.

ART.6

Oneri assicurativi

Il comodante dichiara che relativamente all'immobile è già in essere una specifica polizza a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi da fabbricati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1812 c.c., il comodante dichiara che la cosa comodata non ha vizi noti, tali che rechino danno a chi se ne serve.

Il comodatario è costituito custode dei locali che formano oggetto del presente contratto. In quanto tale, si impegna a conservare l'integrità e l'efficienza degli impianti esistenti, in particolare dell'impianto anti incendio, e a stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati a terzi durante e/o a causa dello svolgimento delle proprie attività, nonché per danni alla strumentazione e/o beni di sua proprietà.

Il comodatario manleva il comodante da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di persone e/o cose derivante dall'utilizzo dei locali concessi in comodato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1812 c.c.

ART. 7

Durata

La durata del comodato è stabilita in 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della naturale scadenza. È facoltà delle parti recedere anticipatamente dal presente contratto con comunicazione da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 8

Restituzione

Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante, il locale pienamente disponibile.

Il comodante, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, non potrà chiedere per nessuna ragione la restituzione anticipata dei locali in questione.

ART. 9

Utenze

Il comodante si impegna a sostenere le spese delle utenze relative ai locali in questione, comprese IMU e TARI.

Il comodatario si impegna a sostenere le spese per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali, nonché le spese per le pulizie interne ed esterne e dell'eventuale servizio di vigilanza.

ART. 10

Inadempienza

L'inadempienza, da parte del comodante o del comodatario, dei patti contenuti nel presente accordo produrrà, ipso iure, la sua risoluzione.

ART. 11

Registrazione

Ogni spesa afferente il presente atto sarà a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

ART. 12

Norme finali

Nessuna deroga od aggiunta al presente accordo ha valore se non ratificata per iscritto; per quanto non espressamente previsto nella presente Scrittura, le Parti dichiarano di attenersi alle disposizioni del Codice Civile relative all'Istituto del Comodato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti contraenti si riportano alle vigenti disposizioni dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

Comune di Montopoli di Sabina

Il Sindaco

Dott. Andrea Fiori

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE